

ispirandosi nei veri principii della scienza penale, non ha ammesso questa prima parte dell'articolo 3 nel modo come fu formulata dal Ministero. Però, se la Commissione avesse voluto essere conseguente a se stessa, avrebbe dovuto eliminarla del tutto, e restringersi alla sola seconda parte, che tratta della diserzione tentata.

Io però non ho chiesto la parola per insistere su questo punto, dappoichè gravi ragioni mi hanno convinto essere una necessità aumentare la pena contro coloro che nelle attuali congiunture si allontanassero dai limiti stabiliti dai bandi militari alle guarnigioni.

Sostengo quindi che, se la Commissione ha ancora qualche dubbio di accettare l'opinione del Ministero, cioè, che l'articolo debba rimanere secondo era stato compilato dapprima dalla Commissione col Ministero, rimanendo le parole: *stato arrestato*, allora io sono costretto a parlare.

**PISANELLI, relatore.** Siamo d'accordo.

**DE FILIPPO.** Poichè la Commissione è d'accordo, allora non mi resta che a protestare contro l'emendamento dell'onorevole Mosca, esclusivamente su quel punto nel quale sostituirebbe alle dette parole *stato arrestato* quelle *si è recato*.

Ciò posto, io non aggiungo altro, perocchè comprendo bene che la Camera su questa questione è sufficientemente illuminata, ed è stanca; ma insisto perchè le parole *stato arrestato* siano conservate nella prima parte dell'articolo della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il proponente lo ha riformato così:

« Il sott'uffiziale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati alle guarnigioni, sarà punito col secondo grado del carcere. »

**PESCIOTTO.** La Commissione non può accettare, ed insiste perchè sia conservata la sua redazione, *od in difetto di limiti alla distanza di chilometri due dal luogo ove ha stanza il corpo o distaccamento*, perchè non dappertutto sono stabiliti questi limiti.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Io mi associo a quello che ha detto l'onorevole Pescotto. Accetto l'ultima parte dell'emendamento del deputato Mosca che si riferisce alla diminuzione di pena, e ne spiego il motivo. Quando a carico di uno che è arrestato ci sono altre circostanze che si uniscano a quella del semplice arresto, come quando c'è, per esempio, la vendita degli effetti, allora al medesimo è applicabile l'articolo 2. Invece, se c'è questa sola causa, per questa sono disposto ad accettare la diminuzione di pena. Ma quanto all'altra parte dell'emendamento che riguarda i limiti io non posso assolutamente aderire; perchè non vi sono solamente le guarnigioni di Torino, di Genova, di Milano, e simili, ma ci sono anche delle guarnigioni improvvisate, per le quali non si abbia avuto tempo a fissare i limiti. Bisogna per conseguenza che questi limiti siano fissati in generale da una legge. Ora questi nella legge presente sono portati a due chilometri, che è uno spazio maggiore dei limiti ordinari delle guarnigioni. Quindi mi pare che nulla si possa opporre ad una prescrizione che dà una latitudine maggiore dell'ordinario.

**MOSCA.** Dichiaro che, trovandomi soddisfatto degli schiarimenti dati dall'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento, mantenendo però l'ultima disposizione che riguarda la mitigazione delle pene, perchè mi pare di raggiungere egualmente il mio scopo anche colla sola mitigazione della pena, che s'intenda cioè, che questo è un reato speciale il quale non è da confondersi col reato di diserzione, nè col principio di esecuzione del medesimo reato di diserzione. Aderisco adunque di ritirare il mio emendamento, mantenendolo però nella parte che riflette la mitigazione della pena.

**PISANELLI, relatore.** La Commissione lo accetta in questo senso.

**PRESIDENTE.** Il Ministero lo accetta?

**PETITTI, ministro per la guerra.** Lo accetta.

**PRESIDENTE.** Accetta anche in quanto al grado del carcere?

**PETITTI, ministro per la guerra.** Sì, sì! Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Leggo questa prima parte dell'articolo 3:

« Il sott'uffiziale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati alle guarnigioni, od, in difetto di limiti, alla distanza di chilometri due dal luogo dove ha stanza il corpo o distaccamento, sarà punito col secondo grado del carcere militare. »

(È approvato.)

Ora viene in discussione la seconda parte, ossia il primo alinea.

Il deputato Mordini ha domandato la parola.

**MORDINI.** Questo secondo alinea fa una savia applicazione della teorica del tentativo. Per una giurisprudenza erronea, a parer mio, del tribunale supremo di guerra, quest'applicazione non si rinveniva nello spirito e nella lettera del Codice militare. Il secondo alinea dell'articolo 3 in sostanza non fa che ripetere quanto è stabilito agli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare. Il tribunale supremo con una decisione del luglio 1860 proferita contro conclusioni dell'avvocato generale, ed in opposizione alle sentenze pronunciate dai tribunali militari, disconosceva tutti i principii e violava la legge, sostenendo che il reato di diserzione non era contemplato nel Codice militare in quella parte che si riferisce alla teorica del tentativo.

Quella decisione meritava d'essere dal ministro per la guerra denunziata in Cassazione, secondo ciò che dispone l'articolo 514 del Codice penale militare nella soggetta materia.

A sempre più provare il mio assunto occorre il disposto dell'articolo 35 del Codice penale militare, il quale dice: « Sono eccettuati dalla disposizione dei tre precedenti articoli che si riferiscono al tentativo i casi specialmente dalla legge indicati. »

Ora nel Codice penale militare è impossibile di trovare eccettuato il reato della diserzione.

Di più il Codice penale militare si riferisce anche specialmente al tentativo di diserzione nell'articolo 151, il quale dice: « il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo di diserzione, ecc. »